

29 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

Gli agricoltori esonerati beneficiano del contributo a fondo perduto

Autore: Francesco Giuseppe Carucci

Per i piccoli produttori agricoli che nell'anno solare precedente abbiano realizzato, o prevedano di realizzare in caso di inizio attività, un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro costituito per almeno due terzi dalle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici rientranti nella Prima Parte della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, è previsto un particolare regime di esonero.

La disposizione di riferimento è l'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 in virtù del quale i soggetti che vi transitano sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e da qualunque altro adempimento IVA, anche quello dichiarativo, con l'eccezione della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle "autofatture" emesse, per loro conto, dai cessionari che acquistano i prodotti agricoli nell'esercizio dell'impresa.

Nella descritta fattispecie, l'obbligo di certificazione delle operazioni imponibili ricade infatti sui cessionari o committenti chiamati ad emettere fattura da registrare separatamente (c.d. "autofattura") indicando l'imposta corrispondente alla prevista aliquota di compensazione.

Per tali operatori economici, tuttavia, resta fermo l'obbligo di annotare l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili giornaliere, nell'apposito registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 633/1972, qualora si occupino di vendita diretta della produzione.

Il contributo a fondo perduto – Con riferimento al contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, ci si chiede se anche la particolare tipologia di contribuenti possa essere destinataria della misura.

La risposta è senz'altro affermativa. E ciò alla luce di alcune considerazioni.

Innanzitutto il dettato normativo non pone alcuna esclusione a riguardo. Al contrario il legislatore, nel momento in cui sancisce la spettanza del beneficio agli esercenti attività agricola titolari di reddito agrario, intende comprendere tali contribuenti tra i beneficiari.

Infatti, sebbene la titolarità di reddito agrario pone un riferimento alla modalità di determinazione del reddito ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e non dell'IVA, occorre constatare che la quasi totalità dei produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA ex articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 produce reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR.

In secondo luogo, a confortare la spettanza del beneficio è l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15/E dello scorso 13 giugno nel momento in cui opera il generico riferimento ai "soggetti che non hanno obbligo di fatturazione".

La determinazione del contributo – Come si è detto tali contribuenti, al fine di transitare nel particolare regime IVA, devono soddisfare la condizione del non superamento della soglia di 7.000 euro di volume d'affari nel periodo d'imposta precedente.

Detta considerazione è importante in quanto, tenendo conto del fatto che la gran parte di agricoltori in regime di esonero è titolare di reddito agrario, si deve prendere a riferimento il volume d'affari in luogo dei ricavi e compensi di cui rispettivamente agli articoli 85 e 54 del TUIR.

Sulla scorta di quanto precede, se è soddisfatta l'ulteriore condizione della contrazione del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 tale da risultare inferiori a due terzi dei volumi di aprile 2019, il contributo a fondo perduto spetterà necessariamente nella misura del 20% della differenza così determinata.

Come anticipato in premessa, fatturato e corrispettivi devono evincersi dalle "autofatture" emesse dai cessionari e dal registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Infine, considerando che i contribuenti che transitano nel particolare regime IVA rivestono la forma di ditta individuale, il contributo a fondo perduto non potrà eccedere l'importo di 1.400 euro.

Infatti, nella migliore delle ipotesi, si potrà verificare il caso del produttore agricolo che abbia realizzato un volume delle vendite di 7.000 euro nell'aprile 2019 e pari a zero nell'aprile 2020. In tale eventualità il contributo sarà calcolato nella misura del 20% sulla differenza di 7.000 euro.



MINI E-BOOK
CORSO ONLINE

PROFESSIONISTI ED IMPRESE:
COME ACCEDERE AL FONDO PERDUTO

in vendita al prezzo di
€ 45,00 + IVA

SCOPRI DI PIÙ

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it